

CSP

INTERNATIONAL
FASHION GROUP

CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.

Sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C

Capitale sociale € 17.361.752,42i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203

sito internet: www.cspinternational.it

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 20 DICEMBRE 2024
IN UNICA CONVOCAZIONE**

* * *

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA
ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti**

1. Proposte di modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 18 e 21 del vigente Statuto Sociale:

1.1 Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifiche agli articoli 13 e 15 dello Statuto Sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Altre modifiche statutarie proposte (modifiche degli articoli 10, 14, 18 e 21). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2024.

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), come successivamente modificato ed integrato, nonché dell'art. 72 del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), il Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. ("**CSP**" o la "**Società**") mette a Vostra disposizione la presente relazione illustrativa redatta in conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti (la "**Relazione**") con lo scopo di illustrarVi le proposte di modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 18 e 21 del vigente statuto sociale di CSP (lo "**Statuto Sociale**"), di cui **all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti** convocata - mediante avviso pubblicato in data **20 novembre 2024** sul sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione "*Investor Relations*"-"*Corporate Governance*"-"*Assemblea Azionisti Dicembre 2024*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1Info (www.1info.it), nonché per estratto sul quotidiano "**Domani**" - per il giorno **20 dicembre 2024 alle ore 15,00**, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'"**Assemblea**").

L'ordine del giorno di **Parte Straordinaria** della menzionata Assemblea è il seguente:

1. Proposte di modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 18 e 21 del vigente Statuto Sociale:
 - 1.1. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifiche agli articoli 13 e 15 dello Statuto Sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Altre modifiche statutarie proposte (modifica degli articoli 10, 14, 18 e 21). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si illustra di seguito il contenuto delle proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui il Consiglio di Amministrazione Vi propone l'adozione e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa, il testo di ciascuno dei vigenti articoli dello Statuto Sociale che Vi si propone di modificare e, in rosso nella colonna adiacente, la relativa proposta di modifica.

Punto all'ordine del giorno

1. Proposte di modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 18 e 21 del vigente Statuto Sociale:

1.1 Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifiche agli articoli 13 e 15 dello Statuto Sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Altre modifiche statutarie proposte (modifica degli articoli 10, 14, 18 e 21). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nella seduta del 18 novembre 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società (il "**Consiglio di Amministrazione**") ha deciso di convocare l'Assemblea degli Azionisti di CSP, in sede straordinaria, per sottoporre all'approvazione degli aventi diritto al voto le proposte di modifica degli articoli 10 ("*Assemblea – Convocazione, modalità, luogo*"), 13 ("*Assemblea - Intervento all'assemblea*"), 14 ("*Assemblea - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione*"), 15 ("*Assemblea - Rappresentanza in assemblea*"), 18 ("*Amministrazione e Controllo - Disposizioni generali*") e 21 ("*Amministrazione e Controllo - Riunioni del Consiglio*") dello Statuto Sociale nei termini e per le motivazioni di seguito illustrati.

* * *

Punto 1.1 all'ordine del giorno di parte straordinaria

"Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. 'Rappresentante Designato' (modifiche agli articoli 13 e 15 dello Statuto Sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti".

• Motivazioni e illustrazione delle modifiche statutarie proposte

La proposta di modifica agli artt. 13 e 15 dello Statuto Sociale è finalizzata ad introdurre la facoltà, per la Società, di stabilire, di volta in volta per ciascuna Assemblea, che l'intervento e il diritto di voto in Assemblea per gli aventi diritto al voto possa anche avvenire, se consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, esclusivamente mediante il conferimento di delega al rappresentante designato previsto dall'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"). Si ricorda, al riguardo, che la figura del Rappresentante Designato è stata introdotta dal legislatore italiano nel 2010 con l'art. 135-*undecies* del TUF allo scopo di facilitare l'espressione del voto per delega da parte dei soci. La suddetta previsione non è imperativa e consente che lo statuto sociale possa derogare all'obbligo di designazione di un soggetto incaricato di ricevere le deleghe dagli Azionisti (c.d. *opt-out*).

Le società che - come CSP - non hanno inserito nei propri statuti una clausola di deroga al suddetto art. 135-*undecies* del TUF sono tenute a designare, per ciascuna assemblea, un soggetto incaricato di ricevere le deleghe (cioè il Rappresentante Designato) e a indicarne l'identità nell'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 4, n. 3 del TUF.

Tenuto conto dell'evoluzione del modello assembleare delle società quotate, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 106 del c.d. "Decreto Cura Italia", inizialmente emanato per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'art. 11 della Legge 5 marzo 2024 n. 21 (la "**Legge Capitali**") ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo art. 135-*undecies*.1 del TUF, che consente alle società quotate di prevedere, mediante apposita clausola statutaria (c.d. "*opt-in*"), che "*l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies*".

In particolare, il nuovo art. 135-*undecies*.1 del TUF dispone che:

- (i) al Rappresentante Designato in via esclusiva possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF;
- (ii) non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione direttamente in Assemblea;
- (iii) coloro che hanno diritto di voto possono presentare individualmente - ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF - proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione;
- (iv) le proposte sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della Società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine;
- (v) la legittimazione alla presentazione di proposte individuali di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies* del TUF (ossia la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto);
- (vi) il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'Assemblea, nei termini previsti dall'art. 127-*ter* del TUF, e la Società è tenuta a fornire risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

La modifica proposta all'art. 15 dello Statuto Sociale consentirebbe al Consiglio di Amministrazione di prevedere, di volta in volta, per ciascuna Assemblea, che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società *ex art. 135-undecies* del TUF, determinando una semplificazione dei lavori assembleari, in linea con le prassi e le tendenze più recenti in materia societaria.

Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che la Società si avvalga della facoltà prevista dalla Legge Capitali e introduca nel proprio Statuto Sociale la possibilità di ricorrere, ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, al Rappresentante Designato in via esclusiva quale modalità alternativa di partecipazione ed espressione del voto in Assemblea.

L'integrazione proposta all'art. 15 dello Statuto Sociale richiede inoltre una modifica dell'art. 13 dello Statuto Sociale di seguito evidenziata, che si rende necessaria al fine di garantire il coordinamento tra le due disposizioni statutarie.

- **Modifiche statutarie proposte agli articoli 13 e 15**

L'approvazione della proposta illustrata comporterà la modifica e l'integrazione degli articoli 13 e 15 dello Statuto Sociale, nei termini evidenziati in rosso nella colonna destra della seguente tabella, che reca nella colonna sinistra il testo attualmente vigente di ciascuno dei due articoli.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA
ARTICOLO 13 – INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA	ARTICOLO 13 – INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA
<p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di diritti di voto che si trovino nelle condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari e che abbiano ottenuto idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario comunicata alla società con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.</p>	<p>Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 15, #hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di diritti di voto che si trovino nelle condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari e che abbiano ottenuto idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario comunicata alla società con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.</p>
ARTICOLO 15 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	ARTICOLO 15 – RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
<p>Ogni titolare del diritto di voto che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile. E' fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali e da CONSOB in materia.</p>	<p>Ogni titolare del diritto di voto che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile. E' fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali e da CONSOB in materia.</p> <p>Ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs.</p>

<p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervenire all'assemblea.</p>	<p>58/98, con le modalità previste dalle medesime leggi e disposizioni regolamentari.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervenire all'assemblea.</p>
---	--

Si precisa che, in caso di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, le modifiche dello Statuto Sociale proposte avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della relativa delibera assembleare.

• **Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non diano luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 del Codice civile, in quanto non rientrano in nessuna delle fattispecie ivi previste.

• **Proposta di deliberazione sul punto 1.1 all'ordine del giorno di parte straordinaria**

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.,

- *preso atto della Relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e delle proposte ivi contenute*

DELIBERA

- *di modificare gli articoli 13 e 15 del vigente statuto sociale della Società, come risultante dal testo riportato nella Relazione degli amministratori;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e al Vice Presidente per provvedere, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle relative formalità necessarie presso i competenti organi e/o uffici - ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese - con facoltà di apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa attuazione della presente delibera assembleare, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.*

* * *

Punto 1.2 all'ordine del giorno di parte straordinaria

“Altre modifiche statutarie proposte (modifica degli articoli 10, 14, 18 e 21). Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

- **Motivazioni e illustrazione delle modifiche statutarie proposte**

Modifica all'art. 10 dello Statuto Sociale

Si propone di modificare l'art. 10 dello Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo inciso, come evidenziato nella tabella che segue, in modo da garantire il coordinamento con le modifiche proposte al successivo art. 14 dello Statuto Sociale.

Modifica all'art. 14 dello Statuto Sociale

Si propone di modificare l'art. 14 dello Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo, come evidenziato nella tabella riportata di seguito.

In particolare, la modifica proposta prevede l'introduzione della facoltà per il Consiglio di Amministrazione, ove previsto e consentito dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, di stabilire, di volta in volta, per ciascuna Assemblea per la quale l'intervento e l'esercizio del diritto di voto sia consentito esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato (ove statutariamente previsto), che la partecipazione all'Assemblea degli aventi diritto possa avvenire, per il tramite del Rappresentante Designato, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. In tale caso, la modifica proposta precisa che non vi sarebbe necessità della compresenza del Presidente e del Segretario/Notaio nello stesso luogo.

La suddetta proposta costituisce un'opportunità organizzativa che si è dimostrata precedentemente percorribile in pendenza della normativa emergenziale adottata nel corso della pandemia da Covid-19 e che trova supporto nella Massima n. 200 del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano, con la quale i notai milanesi hanno affermato la legittimità di *“clausole statutarie di s.p.a e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione”*.

Con specifico riferimento alla non necessaria compresenza del Presidente e del Segretario/Notaio per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione, il Consiglio di Amministrazione ritiene, in linea sempre con gli orientamenti del Consiglio Notarile di Milano (Massime n. 187 e n. 200), che l'obbligo della suddetta compresenza non risulta giustificato in un contesto che consente la partecipazione di tutti gli altri attori della riunione da remoto, e che la possibilità di consentire che il Presidente e il Segretario/Notaio non siano presenti nello stesso luogo costituisca ugualmente un'opportunità organizzativa da cogliere.

Modifica all'art. 18 dello Statuto Sociale

Al fine di far chiarezza sul disposto dell'art. 18 dello Statuto Sociale, nella parte in cui disciplina la percentuale di partecipazione al capitale sociale richiesta agli azionisti per la presentazione delle liste in occasione del rinnovo degli organi sociali, si è ritenuto di prevedere - come evidenziato nella tabella riportata di seguito - che tale percentuale debba corrispondere ad una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob con proprio regolamento ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF.

Modifica all'art. 21 dello Statuto Sociale

Si propone di modificare l'art. 21 dello Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo, come evidenziato nella tabella riportata di seguito, al fine di consentire statutariamente la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione (nonché quelle del Collegio Sindacale in virtù del rinvio all'art. 21 previsto dal vigente art. 31 dello Statuto Sociale), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle stesse nell'avviso di convocazione, senza la necessità che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo della riunione.

La suddetta proposta persegue la finalità di garantire flessibilità ed efficienza organizzativa rispetto alle modalità attraverso le quali si svolgono le riunioni consiliari e quelle dell'organo di controllo, in linea con l'interpretazione formulata al riguardo dal Consiglio Notarile di Milano nelle motivazioni della Massima n. 187 dell'11 marzo 2020, nelle quali viene chiarito che i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale *"non sono titolari di un diritto, bensì esercitano una funzione o un potere-dovere a seconda dei diversi possibili inquadramenti teorici"*, e che, pertanto, *"le norme procedurali sono dunque finalizzate a garantire un efficiente svolgimento dei lavori collegiali dell'organo, non già a proteggere il socio nell'esercizio dei propri diritti (di intervento, di voto, ecc.)"*.

Sulla base di queste considerazioni il Consiglio Notarile di Milano è poi giunto ad ammettere, nelle motivazioni della Massima n. 200 del 23 novembre 2021 sopra riportata, che *"quanto affermato nella massima per le assemblee dei soci deve ritenersi a fortiori applicabile anche per le riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in mancanza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388, comma 1, e 2404, comma 1, c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi)"*.

L'introduzione della possibilità che il Presidente e il Segretario/Notaio non siano compresenti nel medesimo luogo in caso di riunioni svolte mediante mezzi di telecomunicazione è supportata dalle stesse motivazioni sopra esposte in relazione alle modifiche proposte all'art. 14 dello Statuto Sociale, alle quali si rinvia.

Le modifiche proposte all'art. 21 dello Statuto Sociale prevedono inoltre, come evidenziato nella tabella riportata di seguito, l'integrazione delle condizioni richieste per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con una nuova condizione che richiede che sia consentito al Segretario della riunione di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; ciò al fine di una loro corretta verbalizzazione.

- **Modifiche statutarie proposte agli articoli 10, 14, 18 e 21**

L'approvazione delle proposte illustrate comporterà la modifica e l'integrazione degli articoli 10, 14, 18 e 21 dello Statuto Sociale, nei termini evidenziati in rosso nella colonna destra della seguente tabella, che reca nella colonna sinistra il testo attualmente vigente di ciascuno dei due articoli.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA
ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE – MODALITÀ – LUOGO	ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE – MODALITÀ – LUOGO
<p>Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.</p> <p>Salvo quanto disposto dalle norme vigenti per le assemblee da tenersi in pendenza di offerta pubblica di acquisto o di scambio, l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sul sito internet della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale nei termini di legge, nonché con le modalità previste dalle leggi speciali e da CONSOB.</p> <p>Il termine è ridotto a venti giorni nelle ipotesi di convocazione dell'assemblea da parte della minoranza e di convocazione dell'assemblea per il verificarsi di una causa di scioglimento.</p> <p>L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno e del luogo dell'adunanza, nonché, l'elenco delle materie da trattare, e quanto espressamente stabilito dalle disposizioni di leggi speciali e da CONSOB.</p>	<p>Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.</p> <p>Salvo quanto disposto dalle norme vigenti per le assemblee da tenersi in pendenza di offerta pubblica di acquisto o di scambio, l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sul sito internet della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale nei termini di legge, nonché con le modalità previste dalle leggi speciali e da CONSOB.</p> <p>Il termine è ridotto a venti giorni nelle ipotesi di convocazione dell'assemblea da parte della minoranza e di convocazione dell'assemblea per il verificarsi di una causa di scioglimento.</p> <p>L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14, del luogo dell'adunanza, nonché, l'elenco delle materie da trattare, e quanto espressamente stabilito dalle disposizioni di leggi speciali e da CONSOB.</p>

<p>Può contenere anche le stesse indicazioni per eventuali successive adunanze, qualora la prima andasse deserta.</p> <p>L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.</p> <p>Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in un paese della Unione Europea.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.</p>	<p>Può contenere anche le stesse indicazioni per eventuali successive adunanze, qualora la prima andasse deserta.</p> <p>L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.</p> <p>Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in un paese della Unione Europea, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14.</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.</p>
<p align="center">ARTICOLO 14 – INTERVENTO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE</p>	<p align="center">ARTICOLO 14 – INTERVENTO MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE</p>
<p>L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei titolari del diritto di voto; è pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; * sia consentito al soggetto verbalizzante di 	<p>L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei titolari del diritto di voto; è pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; * sia consentito al soggetto verbalizzante di

<p>percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p>percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p> <p>Nel caso in cui la Società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/98, la stessa potrà inoltre prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, omettendo nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo dell'adunanza, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. Il tutto ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari.</p>
<p>AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</p>	<p>AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</p>
<p>ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI GENERALI</p>	<p>ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI GENERALI</p>
<p>La Società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere scelti anche tra i non soci e sono rieleggibili.</p>	<p>La Società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere scelti anche tra i non soci e sono rieleggibili.</p>

<p>Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività. Al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, presentate dai titolari del diritto di voto. Nelle liste sono indicati i nominativi dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 11.</p> <p>Hanno il diritto di presentare le liste soltanto i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri soci, siano titolari complessivamente di almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero della diversa misura stabilita dalla legge o da Consob con regolamento.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle norme vigenti.</p> <p>In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Ogni titolare del diritto di voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p>	<p>Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività. Al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, presentate dai titolari del diritto di voto. Nelle liste sono indicati i nominativi dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 11.</p> <p>Hanno il diritto di presentare le liste soltanto i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri soci, siano titolari complessivamente di almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero della diversa misura stabilita dalla legge o una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs. 58/98.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle norme vigenti.</p> <p>In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>Ogni titolare del diritto di voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p>
--	---

<p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista pena l'ineleggibilità.</p> <p>Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, nel termine sopra indicato, i titolari del diritto di voto devono presentare le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ovvero l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto, nonché il curriculum vitae.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni sono considerate come non presentate.</p> <p>Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista.</p> <p>Fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi, l'elezione degli amministratori avviene con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risulteranno eletti amministratori i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti. <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, si ricorrerà al ballottaggio, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.</p> <p>Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla</p>	<p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista pena l'ineleggibilità.</p> <p>Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, nel termine sopra indicato, i titolari del diritto di voto devono presentare le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ovvero l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto, nonché il curriculum vitae.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni sono considerate come non presentate.</p> <p>Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista.</p> <p>Fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi, l'elezione degli amministratori avviene con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risulteranno eletti amministratori i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti. <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, si ricorrerà al ballottaggio, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.</p> <p>Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla</p>
--	--

<p>medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente in materia di rispetto dell'equilibrio tra generi.</p> <p>In caso di presentazione di un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza, i candidati della lista secondo l'ordine di presentazione, ma comunque sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.</p>	<p>medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente in materia di rispetto dell'equilibrio tra generi.</p> <p>In caso di presentazione di un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza, i candidati della lista secondo l'ordine di presentazione, ma comunque sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.</p>
<p>ARTICOLO 21 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO</p>	<p>ARTICOLO 21 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO</p>
<p>Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o che ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.</p> <p>Il Presidente può indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in un paese membro della Unione Europea.</p> <p>La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con lettera raccomandata oppure telegramma, telex o telefax o messaggio di posta elettronica o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.</p> <p>Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la</p>	<p>Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o che ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.</p> <p>Il Presidente può indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in un paese membro della Unione Europea, fatto salvo quanto <i>infra</i> precisato.</p> <p>La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con lettera raccomandata oppure telegramma, telex o telefax o messaggio di posta elettronica o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.</p> <p>Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che: (i) ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, e che (ii) ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la</p>

<p>trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.</p>	<p>trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, (iii) al Segretario della riunione sia consentito di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione.</p> <p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, salvo quanto infra precisato.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo nell'avviso di convocazione l'indicazione di un luogo fisico di svolgimento della riunione, subordinatamente al rispetto delle condizioni sopra menzionate, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione.</p>
--	---

Si precisa che, in caso di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, le modifiche dello Statuto Sociale proposte avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della relativa delibera assembleare.

- **Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non diano luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 del Codice civile, in quanto non rientrano in nessuna delle fattispecie ivi previste.

- **Proposta di deliberazione sul punto 1.2 all'ordine del giorno di parte straordinaria**

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.,

- *preso atto della Relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'art. 125 ter del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e delle proposte ivi contenute*

DELIBERA

- *di modificare gli articoli 10, 14, 18 e 21 del vigente statuto sociale della Società, come risultante dal testo riportato nella Relazione degli amministratori;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e al Vice Presidente per provvedere, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, a quanto richiesto, necessario o utile per*

l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle relative formalità necessarie presso i competenti organi e/o uffici - ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese - con facoltà di apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa attuazione della presente delibera assembleare, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.

* * *

La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, presso la sede legale della Società, nonché tramite pubblicazione sul sito internet di CSP all'indirizzo www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"- "Corporate Governance"- "Assemblea Azionisti Dicembre 2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1Info (www.1info.it).

Ceresara (MN), 18 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Bertoni